



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

ACCORDO

STRALCIO RELATIVAMENTE ALLA DISTRIBUZIONE DI QUOTA PARTE DELLE RISORSE DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE PER L'ANNO 2008 - INTEGRATIVO DEGLI ACCORDI STRALCIO DEL 7 E 28 LUGLIO 2004 - DECENTRATO A LIVELLO NAZIONALE PER LE MODALITA' DI UTILIZZO DELLE RISORSE PREVISTE DALL'ART. 3, COMMA 136, DELLA LEGGE 24.12.2007, N. 244 (FINANZIARIA PER L'ANNO 2008)

In data **8 maggio 2008**, presso il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, si sono incontrate le delegazioni titolari della contrattazione collettiva integrativa a livello centrale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

La delegazione di parte pubblica è presieduta dal Vice Capo Dipartimento Vicario-Dirigente Generale Capo del CNVVF.

La delegazione di parte sindacale è composta dalle Organizzazioni sindacali rappresentative del personale non dirigente e non direttivo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

LE PARTI

VISTO l'art. 6, comma 1, lett. b), del d.P.R. 29 novembre 2007 (Recepimento dell'Accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 ed al biennio economico 2006-2007) che prevede che il Fondo di amministrazione per il predetto personale è incrementato di euro 5.210.000, a decorrere dal 31.12.2007 e a valere dal 2008;

VISTO il comma 3 del richiamato art. 6, secondo cui l'utilizzo del menzionato Fondo è definito con le modalità e i criteri di cui all'art. 48 del CCNL 24 maggio 2000, come integrato dall'art. 26 del CCNL 26 maggio 2004, in sede di accordo integrativo nazionale previsto dall'art. 38 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;

ATTESO che con il Preaccordo in data 31 ottobre 2007 - allegato all'Ipotesi di accordo sindacale in pari data e relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007 - la parte pubblica e quella sindacale hanno convenuto che le risorse disponibili dall'1.1.2008 relative allo 0,50% del Fondo di amministrazione (pari ad € 5.210.000) vadano ad incrementare di 2 euro l'indennità di turno al personale operativo, unitamente alle risorse già disponibili per analoga finalità e considerato, altresì, che con lo stesso Preaccordo è stato concordato di provvedere alla



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

destinazione di quota parte di dette risorse al personale amministrativo e al personale operativo non beneficiario dell'indennità di turno, al fine di compensare la produttività dello stesso per un importo pari ad € 1 *pro capite* per ogni giornata di effettiva presenza;

VISTO l'Accordo stralcio in data 7 luglio 2004 relativo, tra l'altro, alla corresponsione dell'indennità di turno di cui all'art. 22 del CCNL 26 maggio 2004, nonché il successivo Accordo stralcio in data 28 luglio 2004 concernente la distribuzione delle risorse F.U.A. 2003, i criteri di ripartizione delle risorse previste dall'art. 25 del CCNL 2002-2005 e l'indennità di turno di cui all'art. 22, comma 2, del medesimo Contratto 2002-2005;

VISTI, altresì, i commi 1 e 2 dell'art. 43 dell'Ipotesi di Accordo sindacale integrativo in data 13.3.2008 - concernente il personale non direttivo e non dirigente e relativo al quadriennio normativo 2006-2009 ed al biennio economico 2006-2007 - che prevedono, rispettivamente, la confluenza delle risorse di cui all'art. 3, comma 136, della legge 24.12.2007, n. 244 (pari ad € 7.251.000 per l'anno 2008) nel Fondo di amministrazione, e l'utilizzo prevalente delle risorse per il riconoscimento economico delle prestazioni rese in occasione delle festività particolari, nonché per compensare le specifiche attività istituzionali svolte dal personale al di fuori della sede di servizio;

ATTESO, inoltre, che il comma 3 del sopra citato art. 43 prevede la possibilità di definire ulteriori finalità di utilizzazione delle risorse ancora disponibili, in relazione ad altri istituti volti anch'essi al miglioramento della qualità del servizio operativo;

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1

L'indennità di turno spettante al personale individuato nell'art. 2 dell'accordo stralcio del 28 luglio 2004, viene incrementata, a decorrere dall'1.1.2008, di € 2,00 per turno, nel limite massimo di 133 turni, ed è correlata alla presenza in servizio.

Art. 2

Al personale appartenente ai Nuclei SAF (Speleo Alpino Fluviali) e NBCR (Nucleare Batteriologico Chimico Radiologico), nonché al personale appartenente al settore operativo che effettua turni di 12 ore di servizio di guardia, il compenso già previsto alla lett. J) dell'art. 48 del

2



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

CCNL Comparto Aziende 1998/2001, correlato all'effettiva presenza in servizio, viene incrementato dall'1.1.2008 di € 2,00 per turno, per un massimo di 133 turni.

Analogo beneficio, correlato all'effettiva presenza in servizio, viene destinato al personale operativo dei Centri TLC che effettua un orario di lavoro in turnazione 12-36.

Art. 3

Al personale amministrativo ed al personale operativo non beneficiario dell'indennità di turno viene attribuito, dall'1.1.2008, un compenso per la produttività nella misura di € 1,00 per ogni giornata di effettiva presenza e per un massimo di 28 euro mensili con le seguenti modalità:

- 1) al personale che effettua la settimana lavorativa di 6 giorni: € 1 a giornata;
- 2) al personale che effettua la settimana lavorativa di 5 giorni: € 1,20 a giornata;
- 3) al personale che effettua turnazioni di 12 ore: € 2 a turno.

Art. 4

Le indennità di cui agli art. 1 e 2 non vengono corrisposte al personale dichiarato parzialmente inidoneo che permane nel settore operativo ai sensi dell'art. 134 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

Le indennità di cui agli artt. 1 e 2 non vengono corrisposte al personale elicotterista, sommozzatore e nautico, nonché in caso di assenza dal servizio a qualsiasi titolo.

All'onere complessivo di euro 8.224.012,00 derivante dall'incremento dell'indennità di turno e dall'attribuzione del compenso per la produttività, a decorrere dal 1° gennaio 2008 si provvede:

- quanto a euro 5.210.000,00 lorde annue con le risorse di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), del d.P.R. 29 novembre 2007 relativo al personale non dirigente e non direttivo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
- quanto a euro 3.014.012,00 lorde annue con quota parte delle risorse disponibili per analoga finalità per l'anno 2008, di cui all'articolo 5, comma 2, del CCNL biennio economico 2004-2005.

Art. 5

Le risorse previste dall'art. 3, comma 136, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, riferite al personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, e pari ad



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

€ 9.622.000,00 (€ 7.251.000,00 al netto degli oneri), confluiscono nel Fondo Unico di Amministrazione di cui all'art. 6 del d.P.R. 20 novembre 2007 e vengono destinate, per lo stesso anno, al miglioramento della qualità del servizio di soccorso prestato dal personale, in relazione ai seguenti istituti e secondo le modalità per ciascuno indicate:

a) quanto ad € 2.730.000,00: per la liquidazione di un emolumento di € 17,50 *pro capite*, da erogarsi per un massimo complessivo nazionale di 156.000 unità in turno di 12 ore di servizio, per compensare la reperibilità straordinaria del personale in occasione di stati di allerta dichiarati dalle competenti Autorità centrali del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile (Capo del Dipartimento, o Vice Capo Dipartimento Vicario-Dirigente Generale Capo del CNVVF, o Direttore Centrale per l'emergenza e il soccorso tecnico), in relazione a gravi eventi, previsti o già in atto, per rischi di tipo naturale, ambientale, idrogeologico, sismico ed antropico.

Le Autorità di cui sopra, valutato - sulla base delle segnalazioni pervenute al Centro Operativo Nazionale - l'effettivo verificarsi di fattispecie che ne integrino la necessità, autorizzano le Direzioni Regionali o Interregionali territorialmente competenti all'attuazione dei turni di reperibilità, indicando le sedi territoriali interessate ed il numero massimo di turni di servizio autorizzati e di unità di personale di volta in volta impiegabili.

In sede di contrattazione decentrata regionale sono definite le modalità per l'allertamento, l'inserimento e la rotazione del personale nei turni di reperibilità, nonché per la rotazione del personale dei Comandi Provinciali nei turni di reperibilità, anche sulla base di criteri di preferenza per le maggiori disponibilità individuali.

Restano fermi i criteri e le modalità di impiego dei dipendenti in caso di eventi calamitosi come previsto dai Contratti collettivi nazionali ed integrativi del personale del CNVVF;

b) quanto ad € 1.857.600,00: per il riconoscimento economico delle prestazioni rese dal personale in turno di servizio in occasione delle seguenti festività: Capodanno, Pasqua, Primo Maggio, Festa della Repubblica, Ferragosto, Natale, Santa Barbara e Santo Stefano.

L'indennità di cui all'art. 66 del d.P.R. 335/1990 e successive modificazioni viene incrementata in misura oraria pari ad € 2, mentre per le prestazioni rese in occasione delle festività di Santo Stefano e della Festa della Repubblica l'indennità viene incrementata di € 3 l'ora;

c) quanto ad € 1.311.000,00: per compensare l'assolvimento di compiti istituzionali relativi a ciascun profilo svolte in località situate oltre 10 Km al di fuori della propria sede di servizio e per un periodo non inferiore alle 4 ore.

Il relativo compenso è fissato in € 20,00 per 24 ore frazionabili, ove non si fruisca del rimborso per vitto ed alloggio, e di € 6,67 qualora si fruisca di detto rimborso;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

d) quanto ad € 1.352.400,00: per un compenso finalizzato in particolare sia al mantenimento delle qualificazioni e delle specializzazioni, sia a garantire l'operatività delle squadre di soccorso, rapportato alla misura oraria per lavoro straordinario. L'individuazione dei criteri per lo svolgimento dell'attività di mantenimento e per l'operatività delle squadre di soccorso viene stabilita con apposito Accordo di livello decentrato regionale, sulla base delle direttive date dal Dipartimento.

I benefici di cui ai punti precedenti, ad eccezione di quelli previsti alla lettera b), decorrono dalla data di sottoscrizione del presente Accordo.

Le risorse di cui al presente articolo destinate a ciascun istituto ed eventualmente non utilizzate verranno destinate a compensare i maggiori oneri che si vengano a determinare nell'attribuzione di ciascun compenso.

Le parti si impegnano, altresì, ad un apposito confronto a breve per la definizione della distribuzione delle risorse del F.U.A. per gli anni 2007 e 2008.

PER L'AMMINISTRAZIONE

Il Vice Capo Dipartimento Vicario
(Gambardella)

PER LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

F.VVF CISL

FP CGIL VVF

UIL PA VVF

RdB PI CUB

CONFSAI VVF

Roma, 8 maggio 2008